



OGGETTO: Emergenza COVID-19 – SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO E ADEMPIMENTI FISCALI

Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 17 del 16.03.2020 (GU Serie generale n. 70 17/03/2020) prevede i seguenti differimenti dei termini di versamento e degli adempimenti fiscali, con validità su tutto il territorio nazionale.

Differimento dei termini di versamento

Per i soggetti espressamente elencati nel decreto, ritenuti maggiormente esposti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
- s) imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator.



si prevede la sospensione fino al 31/05/2020 dei versamenti IVA in scadenza fino al 31 marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile (quindi in scadenza a marzo e aprile).

La suddetta sospensione dei versamenti **limitatamente all'IVA**, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**.

Le **associazioni e le società sportive**, professionistiche e dilettantistiche (vedi soggetti lettera a) dell'elenco) applicano la sospensione dei versamenti in scadenza fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Stessa sospensione viene riconosciuta **a tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione (non ricompresi nel precedente elenco) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo**.

I versamenti "sospesi" dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un **massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio**.

Chi non gestisce una delle attività espressamente indicate nell'elenco, ma nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura **superiore a 2 milioni di euro**, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento "tecnico" di **4 giorni** della scadenza del **16 marzo** che viene quindi spostata a venerdì prossimo, **20 marzo**.

Si segnala infine che, per **i compensi e le provvigioni** pagate tra l'8 marzo e il 31 marzo, viene concessa al lavoratore autonomo e all'agente di chiedere, al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la **non applicazione** della ritenuta IRPEF di cui agli **artt. 25 e 25-bis** del DPR 600/73. Anche in questo caso, comunque, il professionista o l'agente deve poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta "sospesa per coronavirus".

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Differimento dei termini degli adempimenti fiscali

Per quanto riguarda infine la sospensione "per tutti" degli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA), gli stessi vanno effettuati, senza sanzioni, **entro il 30 giugno 2020**.